Titolo

Corte federale d'appello – reclamo – presentazione – effetti – delimitazione del thema decidendum – ulteriori memorie della parte reclamante – impossibilità di ampliare il thema decidendum

Descrizione

L'art. 106, comma 1, CGS prevede, che "*La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati*", con ciò incontestabilmente attribuendo, coerentemente con basilari principi processuali correlati alla natura impugnatoria del gravame in questione, al solo reclamo il compito di veicolare (con le modalità temporali e procedurali prescritte dall'art. 101, comma 2 CGS) alla cognizione della Corte federale di appello i motivi di censura avverso le decisioni assunte dal Tribunale Federale e, al contempo, escludendo qualsiasi ampliamento del *thema decidendum* per il tramite di altri ed ulteriori atti processuali, non fosse altro che perché proposti in violazione del termine decadenziale stabilito per la formulazione del reclamo.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 57/CFA/2021-2022/A

Presidente

Lipari

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 106, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0057 CFA del 13 gennaio 2022 (sig. Marangio Gioacchino - A.S.D. ATLETICO RACALE)